



Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

(Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 4 dicembre 2015¹ sui rifiuti è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. g e 2

¹ I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare:

- g. le informazioni sulle misure in caso d'interruzione dell'esercizio degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga, in particolare sullo smaltimento o il deposito intermedio di questi rifiuti per un periodo di almeno sei mesi.

² I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c–g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.

Art. 20 rubrica nonché cpv. 1 e 3

Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione

¹ L'asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, il materiale di scavo dei binari e i cocci di mattoni devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione.

³ *Abrogato*

¹ RS 814.600

Art. 24 cpv. 1

¹ I rifiuti possono essere impiegati come materie prime, come sostanze di correzione della farina cruda, come combustibili oppure come costituenti secondari o aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo, se soddisfano i requisiti di cui all'allegato 4. Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combustibili i rifiuti urbani misti o rifiuti urbani misti raccolti e separati a posteriori. I residui della separazione risultanti dal trattamento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta separata non valorizzati dal punto di vista materiale possono essere utilizzati per la produzione di cemento e di calcestruzzo.

Art. 27 cpv. 1 lett. e

¹ I detentori di impianti per i rifiuti devono:

- e. tenere un elenco delle quantità di rifiuti smaltite, indicandone l'origine, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all'autorità; ne sono esclusi i depositi intermedi di cui agli articoli 29 e 30;

Art. 32 Esercizio cpv. 2 lett. h e i

² I detentori degli impianti devono fare in modo che:

- h. in caso d'interruzione dell'approvvigionamento con mezzi d'esercizio necessari, sia disponibile una riserva per garantire il mantenimento in esercizio per almeno due mesi;
- i. in caso d'interruzione dell'esercizio dell'impianto, siano disponibili capacità per il deposito intermedio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga che ne garantiscano la presa in consegna per almeno due mesi.

Art. 54 cpv. 2

² L'obbligo di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera a di impiegare almeno il 55 per cento del contenuto energetico di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga in impianti per il trattamento termico vige dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi gli impianti disattivati entro il 31 dicembre 2031.

II

Gli allegati 1 e 4 sono modificati secondo l'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato 1
(art. 6 cpv. 1 e 27 cpv. 1)

Categorie di rifiuti

La voce con il codice «7304» viene abrogata.

Allegato 4
(art. 19 cpv. 3 e 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo

N. 3.1 lett. f e h

- 3.1 Nella macinazione di clinker di cemento e nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo possono essere utilizzati come costituenti secondari o aggiunte minerali i seguenti rifiuti:
- f. gli altri rifiuti che non superino i valori limite di cui all'allegato 3 numero 2 lettera c; il valore limite per il cromo (VI) non deve essere rispettato;
 - h. calcestruzzo di demolizione e materiale di demolizione non separato.